

ORIENTAMENTI

E. NADIA LA ROCCA

La prima delega del decennio per la riforma del processo penale: una corsa folle contro il tempo che ora scorre senza contrappesi

Il contributo analizza a prima lettura il disegno di legge che delega il Governo all'introduzione e modificazione di disposizioni per realizzare l'efficienza e la celere definizione dei processi penali.

The first delegation of the decade for the reform of the criminal trial: a crazy race against time that now flows without counterweights

The written analyzes at first reading the bill that delegates the government to introduce and modify provisions to achieve efficiency and speedy definition of criminal processes.

SOMMARIO: 1. Lo scenario triste. - 2. Le modifiche in materia di comunicazioni e notificazioni. - 3. Condizioni di procedibilità, tempi delle indagini, udienza preliminare. - 4. Nuovi incentivi per “chiudere” con un rito alternativo. - 5. Le modifiche al giudizio: verso l'abbandono definitivo dell'oralità. - 6. Un'inedita udienza “preliminare” nel procedimento innanzi al tribunale monocratico? 7. L'inutile introduzione di termini di durata del processo e i nuovi “limiti” alle impugnazioni.

1. *Lo scenario triste.* La corsa contro il tempo del processo penale non si vince eliminando il traguardo¹ né concependo il giudizio come un male da evitare. E nessun congegno per creare l'efficienza irraggiungibile può essere accettabile se fa venir meno il “presidio giustizia”², che può essere e dirsi tale solo se non sfugge all'ordine razionale prodotto “dalle regole del gioco”, di cui non può che nutrirsi lo *ius dicere*, in quell'equilibrio realizzato da «limiti e vincoli imposti a tutti i poteri... onde tutelare, tramite la loro soggezione alla legge e ai diritti fondamentali in essa stabiliti, le sfere private contro i poteri pubblici, come la sfera pubblica contro i poteri privati»³. Quegli stessi «limiti al diritto penale come arma, spada, male ... che lo rendono diritto legittimo e non ius di una violenza di Stato tradotta in leges»⁴.

Sembrano caratteri sfuggenti nel disegno di legge che delega il Governo all'ennesima riforma del processo penale, la prima del nuovo decennio e di certo non l'ultima.

Sullo sfondo si staglia l'entrata in vigore della riformata disciplina della pre-

¹ LOSAPPIO, *La riforma della prescrizione nel tempo della passione (triste) per la punizione*, in www.sistemapenale.it.

² UBERTIS, *Prescrizione del reato e prescrizione dell'azione penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, 1019.

³ Detto altrimenti “garantismo”, definito così in FERRAJOLI, *Il paradigma garantista. Filosofia e critica del diritto penale*, Napoli, 2016, 6.

⁴ DONINI, *Garantismo penale oggi*, in *Criminalia*, 2019, 3.

scrizione, quell'atecnica emenda all'art. 159, co. 2, c.p., che per i reati commessi dal 1° gennaio 2020- a patto che si continui a considerare la prescrizione come istituto di diritto penale sostanziale⁵- stabilisce che *il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna*.

Dimentico, o forse ignaro, dell'ovvia considerazione per cui la prescrizione rappresenti la cura, ragionevole e dosata dal diritto penale, per prevenire una patologia sostanziale, cioè la prevaricazione di una giustizia punitiva troppo in ritardo rispetto alla gravità del reato⁶, il legislatore che ne ha riformato la disciplina ha rotto qualsiasi equilibrio tra autorità e libertà, azzerando ogni considerazione sui valori fondamentali di una società democratica e civile. Tra tutte le possibili, è stata scelta la via più semplice per soddisfare le istanze punitive di una collettività che ormai abbraccia la lotta contro i "colpevoli impuniti", che manifesta al di fuori delle aule di giustizia, che in nome del caso singolo pretende che il sistema sia adeguato alla miglior soluzione, anche a costo di sacrificare in toto la sia pur minima pretesa di rispetto del principio di legalità⁷. Ma è proprio il confronto con il "sentimento di giustizia" che fa apprezzare la drammaticità delle scelte applicative sinora compiute in materia di prescrizione⁸.

Quella riforma traduce, per vero, con banalità e semplicismo i problemi intrecciati al traliccio della (ir)ragionevole durata del processo⁹ e lo dimostra il collegamento "politico" con la riforma processuale che si vuole introdurre, che pretenderebbe, ora¹⁰, di neutralizzare i sicuri effetti negativi della sospensione della prescrizione, attenuandoli, anche con le emende al codice di rito, per mezzo di una caotica modifica sempre di quell'art. 159 c.p.. Il corso della prescrizione rimarrebbe sospeso dalla pronunzia della sentenza di condanna di primo grado- e non anche dalla pronunzia della sentenza di assoluzione,

⁵ Come ha sempre affermato la Corte costituzionale. V. da ultimo Corte. cost. n. 115 del 2018; ord. n. 24 del 2017.

⁶ PULITANO, *Il nodo della prescrizione*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 1, 2015, 24.

⁷ E le reazioni per un verso hanno espresso il grado delle garanzie che, secondo il sentimento di giustizia di una certa comunità in questo particolare transito storico, sono state considerate accettabili e compatibili con una efficace lotta al crimine e con una adeguata tutela delle relative vittime.

⁸ EPIDENDIO, *Prescrizione, legalità e diritto giurisprudenziale: la "crisi" del diritto penale tra le Corti*, in *Dir. pen. cont.*, 10 e 12.

⁹ PELISSERO, *Politica, consenso sociale e dottrina: un dialogo difficile sulle riforme attuali e mancate del sistema sanzionatorio*, in *questa Rivista*, 2019, 1, 34: V. anche MAZZA, *La riforma dei due orologi: la prescrizione fra miti populistici e realtà costituzionale*, in www.sistemapenale.it.

¹⁰ Art. 14 del DDL.

quindi- fino alla data di esecutività della stessa. Secondo la disciplina in fase di introduzione, la prescrizione riprenderebbe il suo corso, con computo dei periodi di sospensione, innanzi ad una sentenza di proscioglimento dell'imputato in appello o di annullamento di quella di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità, così come nei casi di declaratoria di nullità ai sensi dell'articolo 604, co. 1, 4 e 5-bis c.p.p..

Un intento poco ambizioso, che ignora la necessità di “tornare indietro”, differenziando irragionevolmente la posizione dell'imputato condannato da quello proscioltto in primo grado, entrambi presunti innocenti sino al giudicato.

Si guarda bene il delegante, quasi ad esserne perseguitato, dal rischio della prescrizione che potrebbe maturare nelle more della presentazione dell'impugnazione contro la sentenza di proscioglimento. Per tali ipotesi vorrebbe dei periodi di sospensione del termine prescrizionale, abbastanza lunghi, quando vi sia il rischio che uno dei reati per cui si procede si prescriva entro l'anno successivo al termine previsto per il deposito della motivazione¹¹. Solo una doppia conforme di proscioglimento- in sostanza- potrebbe consentire di computare, ai fini del tempo necessario a prescrivere, i suddetti periodi di sospensione. E l'utilità di simile meccanismo è davvero difficile da comprendere, essendo nullo l'eventuale vantaggio riservato all'imputato proscioltto con una decisione di merito.

È un iter piuttosto confuso quello promosso dal delegante per “salvare il salvabile”, un iter che inquina la *ratio* della prescrizione con considerazioni sull'efficienza della macchina processuale. La prevalenza delle esigenze repressive a tutti costi caratterizza questo disegno di processo perenne, con i suoi tempi che prevalgono, senza contrappesi, pur sull'affievolirsi dell'esigenze punitive. Non cancelleranno questo triste stato di cose le altre soluzioni prospettate nella delega, malgrado gli obiettivi di “efficienza e celere definizione dei processi” racchiusi [solo] nel suo titolo.

2. Le modifiche in materia di comunicazioni e notificazioni. Le prime direttive della Delega per la riforma sembrano predisporre una generalizzazione dell'utilizzo di modalità telematiche per le comunicazioni, il deposito di atti ed istanze e le notificazioni. Il riferimento è sicuramente all'utilizzo della posta elettronica certificata - già parzialmente in uso alle cancellerie per le co-

¹¹ Un anno e sei mesi dalla scadenza del termine previsto per deposito della motivazione in primo grado o in appello; sei mesi dalla scadenza del termine previsto per il deposito della motivazione del secondo grado, fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva

municazioni al difensore - ma anche ad altre soluzioni tecnologiche diverse, non ben individuate.

L'intento riformatore si innesterebbe su una legislazione e su una prassi che limita fortemente l'utilizzo della posta elettronica certificata nel processo penale.

Il decreto-legge n. 179 del 2012, convertito nella Legge n. 221 del 2012, che nella graduale trasformazione del sistema processuale tradizionale dei vari settori in giustizia digitale, configura il testo cardine del processo telematico, ha introdotto con l'art.16 l'obbligatorietà delle comunicazioni e notificazioni a carico della cancelleria in via telematica presso l'indirizzo di posta elettronica nei confronti di tutti i soggetti obbligati ex lege ad averlo. E ciò sia nel processo civile, in cui l'obbligo concerne tutti gli atti indipendentemente dalla parte che ne sia destinataria, sia nel processo penale, in cui l'obbligo dell'inoltro in via telematica concerne tutte le parti diverse dall'imputato, per il quale rimangono ferme le forme di comunicazione tradizionali.

Quanto alle parti private, ed alla possibilità di effettuare notificazioni o comunicazioni con posta elettronica, la giurisprudenza sembra mantenere il proprio orientamento consolidato, secondo il quale nel processo penale, alle medesime è inibita l'utilizzazione della p.e.c. per effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze, proprio in virtù della norma di cui all'art. 16, comma 4, d.l. 179/2012 che non consente altra lettura se non quella che il legislatore, nel processo penale, abbia inteso limitare l'uso del detto strumento di comunicazione alle sole cancellerie¹².

L'attuazione delle direttive delegate dovrebbe mutare, quindi, il quadro normativo di riferimento ed in vantaggi che si potrebbero ottenere agevolerebbero senza dubbio soprattutto le attività difensive, oggi assai dispendiose e limitate dall'impossibilità di avvalersi del mezzo telematico.

Sempre con fini acceleratori delle comunicazioni, la delega vorrebbe generalizzare il regime delle notificazioni all'imputato non detenuto, da effettuare mediante consegna al difensore anche con modalità telematiche.

¹² V. tra le tante Cass., Sez. V, 12 luglio 2018, G., in *Mass. Uff.*, n. 32013. Id., Sez. V, 12 dicembre 2018, P., *in* n. 55886, Anche traendo spunto da precedenti che hanno ritenuto legittimo l'utilizzo della Pec da parte degli interessati privati in procedimenti penali a cagione della ristrettezza dei termini - stabiliti "ad horas" - è stata riconosciuta, di recente, l'ammissibilità della richiesta di rimessione del processo, ancorché notificata tramite posta elettronica, ai difensori delle parti civili costituite, tanto perché questa modalità di notificazione della richiesta era stata espressamente autorizzata dal Giudice dell'udienza preliminare, avuto riguardo al termine di sette giorni entro cui si sarebbe dovuto adempiere al detto incombenza nei riguardi di numerosissime parti civili, e avuto ulteriore riguardo al dato che, secondo quanto disposto, in generale, dalla norma di cui all'art. 154, co. 4, c.p.p.

Il punto suscita qualche riserva. Il sicuro guadagno di tempo non pare bilanciato né bilanciabile con il diritto dell'imputato, che trova fonte nella Costituzione e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di conoscere "senza tramiti" del procedimento a suo carico, onde assumere le iniziative difensive e partecipative più idonee. Al tempo stesso si snaturerebbe anche il ruolo del difensore, che assurgerebbe ad ausiliario dell'autorità tenuta ad effettuare le comunicazioni e le notificazioni, con riflessi di non poco conto per i casi di omessa comunicazione che non sia dovuta al fatto dell'assistito ma neppure del difensore. Secondo i criteri direttivi, invero, si vorrebbe porre l'onere in capo all'avvocato, per evitare responsabilità derivanti dal rapporto professionale, di dimostrare l'imputabilità di ogni ritardata od omessa comunicazione al comportamento dell'assistito che, allo stesso tempo, perderebbe comunque la chance di conoscere ciò che accade nel procedimento a suo carico.

Non sono ben chiare, poi, le dinamiche per il difensore di ufficio che, come risaputo, non riesce o riesce difficilmente ad instaurare con l'imputato un legame che possa consentirgli di agire in modo proficuo come un vero e proprio sostituto dell'autorità tenuta ad informare l'accusato sul suo processo.

3. *Condizioni di procedibilità, tempi delle indagini, udienza preliminare.* Non v'è riforma, negli ultimi tempi, che non si premuri di incidere sulle fasi preliminari, con una implicita -e mai manifestata apertamente- presa d'atto dell'inadempienze e delle disfunzioni che le caratterizzano non senza conseguenze sulla posizione dell'imputato.

Anche questo disegno di riforma punta molto sulle fasi preliminari, quasi a voler sminuire tutto quello che viene dopo: il processo.

Gli indirizzi relativi alle condizioni del procedere riguardano la previsione delle procedibilità a querela per il reato di lesioni personali stradali ex art. 590 bis c.p. e l'obbligo, per il querelante, di dichiarare con l'atto di querela il domicilio per le notificazioni, anche indicando un indirizzo di posta elettronica certificata.

L'altra direttiva sullo stesso argomento si limita a recepire l'indirizzo delle Sezioni unite¹³, secondo il quale integra remissione tacita di querela la mancata comparizione del querelante all'udienza fissata per testimoniare, seppure la Corte di legittimità specifichi che la remissione si verifichi quando il querelante sia stato previamente ed espressamente avvertito dal

¹³ Cass., Sez. un., 23 giugno 2016, P.G. c. Pastore, in *Mass. Uff.*, n. 267239

giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela.

Con precipuo riguardo alle contravvenzioni, poi, si vorrebbe introdurre una causa di estinzione destinata ad operare già nella fase delle indagini preliminari, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall'organo "accertatore" e del pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa¹⁴. Nel frattempo che il p.m. riceva la comunicazione dell'adempimento o dell'inadempimento del pagamento, il procedimento, dal momento dell'iscrizione della notizia di reato, dovrebbe rimanere sospeso. Si tratta di una disciplina già sperimentata dalla normativa sui reati ambientali¹⁵ e che probabilmente non potrebbe essere generalizzata per tutte le ipotesi contravvenzionali comuni.

Ma, salvo queste piccole emende al regime della procedibilità ed alla sua interruzione, quel che salta subito all'occhio è l'intento di modificare la regola di giudizio contenuta nell'art. 125 disp. att. al c.p.p., a norma del quale il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Già nella sua attuale formulazione, la norma esclude che il pubblico ministero possa accontentarsi di una rilevanza solo ipotetica del fatto enunciato nell'addebito. La Consulta ha da tempo specificato come «azione penale obbligatoria non significa consequenzialità automatica tra notizia di reato e processo, né dovere del pubblico ministero di iniziare il processo per qualsiasi *notitia criminis*. Limite implicito alla stessa obbligatorietà, razionalmente intesa, è che il processo non debba essere instaurato quando si appalesi oggettivamente superfluo»¹⁶. La scelta del pubblico ministero si pone allora come momento di assoluta consapevolezza circa le possibili sorti dell'ipotesi accusatoria nel giudizio¹⁷: è questo il paradigma logico celato dalla regola di cui all'art. 125 disp. att. che, delineando un meccanismo di controllo sulla correttezza

¹⁴ Vi può essere anche l'alternativa alla sanzione pecuniaria del lavoro di pubblica utilità

¹⁵ Cfr. L. n. 68 del 2015 che ha modificato il Testo unico Ambiente inserendo la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale, prevedendo un meccanismo estintivo delle ipotesi contravvenzionali.

¹⁶ Corte. cost., 15 febbraio 1991, n. 88.

¹⁷ Cfr. DOMINIONI, *Improcedibilità e proscioglimento nel sistema processuale penale*, Milano, 1974, passim; Id., *La formulazione dell'imputazione*, in *Imputazione e prova nel dibattimento tra regola e prassi*, Milano, 2018, 105; FIORELLI, *L'imputazione latente*, Torino, 2016, 58; Valentini, La completezza delle indagini tra obblighi costituzionali e (costanti) elusioni della prassi, in questa *Rivista*, 2019, 3, 749.

tezza delle determinazioni promosse dal pubblico ministero, postula un vaglio profondo sul quantum di elementi idonei a sostenere l'accusa nel futuro dibattimento¹⁸. A rafforzare tali paradigmi, la riforma vorrebbe apportare specificazioni, evocative forse di una responsabilità del pubblico ministero, di evitare l'esercizio dell'azione penale innanzi ad elementi investigativi insufficienti, contraddittori ed inidonei all'accoglimento della prospettazione accusatoria in giudizio. Il che potrebbe apprezzarsi nello scopo di evitare procedimenti "inutili", anche se il criterio trascura del tutto il riferimento, che forse sarebbe necessario rendere esplicito, alla completezza dell'attività del p.m..

Lo stesso può dirsi per la nuova stretta sui tempi di durata delle indagini. I criteri direttivi impongono, tenuto conto della gravità dei reati, di stabilire i termini per le investigazioni in sei mesi o in un anno per i reati che esulano da quelli contemplati nell'art. 407, comma 2, c.p.p., stabiliti in un anno e sei mesi, prorogabili per una sola volta per un tempo non superiore a sei mesi.

La scansione temporale non colpisce affatto. È anche essa caratteristica tipica di ogni disegno di riforma più o meno recente. Occorre però interrogarsi sul virtuosismo ottenibile dal titolare dell'accusa, anche innanzi alla "minaccia" di una sanzione disciplinare.

Ciò che invece suscita interrogativi è l'altro criterio: quello che vorrebbe introdurre il dovere in capo al p.m., «qualora entro tre mesi dalla scadenza del termine massimo della durata delle indagini, non abbia notificato l'avviso ex art. 415 bis c.p.p., né richiesto l'archiviazione, di notificare senza ritardo alla persona indagata ed alla persona offesa, l'avviso di deposito della documentazione relativa alle indagini». Preso alla lettera, l'avviso suddetto, scaduto il termine di durata delle indagini, presupporrebbe l'omissione di quanto prescritto al p.m. ex art. 415 bis c.p.p., con tutto quel che ne deriverebbe sulle attività successive.

Viene da domandarsi quale sia la natura dell'avviso e quale sia il suo scopo. Ferme le conseguenze derivanti dall'omessa notifica dell'avviso della conclusione delle indagini, non si comprendono i rapporti tra l'omissione *de qua* e la notificazione successiva dell'avviso di deposito degli atti investigativi, del quale non si chiariscono i contenuti (stabilendosi solo la facoltà per le parti di prendere visione ed estrarre copia degli atti depositati) in ordine alle prerogative di conoscenza e conoscibilità degli addebiti che assistono l'imputato, all'esercizio del diritto di difesa ed alle relative determinazioni conseguenti

¹⁸ Cfr. PISAPIA, *Primi appunti sui concetti di azione e giurisdizione nel nuovo processo penale*, in *Studi in onore di Giuliano Vassalli. Evoluzione e riforma del diritto e della procedura penale 1945-1990*, II, Milano, 1992, 122.

alla conoscenza degli atti. L'effetto della discovery che potrebbe realizzarsi non potrebbe comunque sopperire a tutto quanto invece assicura la notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., la cui omissione, come risaputo, è sanzionata con la nullità ex art. 178, co. 1, lett. c, c.p.p.

Le omissioni del pubblico ministero in ordine all'avviso di deposito degli atti dovrebbero integrare illecito disciplinare, pur a seguito della sua notificazione agli interessati non seguita da una determinazione sull'esercizio o meno dell'azione penale. Anche qui, non può non rilevarsi che l'eventuale "punizione" del titolare dell'accusa potrebbe avere poca o nessuna incidenza sulla durata ragionevole della fase di indagine, posto che nessuna sanzione processuale sembrerebbe assistere le omissioni della Procura.

È contenuto anche in questo disegno di legge l'invito ad individuare i criteri di priorità, trasparenti e predeterminati, per la selezione delle notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenuto conto della specifica realtà criminale e territoriale, nonché delle risorse umane e finanziarie disponibili. Ed anche su tale aspetto qualche considerazione appare inevitabile per l'immediato attrito del siffatto modo di organizzazione del lavoro del p.m. con il principio di obbligatorietà dell'azione penale, punto di convergenza di un complesso di principi basilari del sistema costituzionale, "il cui venir meno ne altererebbe l'assetto complessivo"¹⁹. L'obbligatorietà dell'azione penale concorre a garantire da un lato l'indipendenza del pubblico ministero nell'esercizio della propria funzione e, dall'altro, l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale²⁰. Eguaglianza fortemente messa a rischio da criteri che tengano conto della singola realtà territoriale e, quel che più preoccupa, delle risorse umane e finanziarie disponibili.

In successione, è la regola di giudizio contenuta nell'art. 425, co. 3, c.p.p. l'oggetto delle direttive del delegante, che ne sostiene la modifica - alla stregua di quanto si premura di stabilire per l'art. 125 disp. att. c.p.p.- al fine di escludere il rinvio a giudizio quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non consentano una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria in giudizio.

¹⁹ Corte cost., n. 88 del 1991.

²⁰ Corte cost. n. 84 del 1979. Sul tema v. CAMON, *La fase che "non conta e non pesa": indagini governate dalla legge?*, in *Legge e potere nel processo penale*, Padova, 2017, 94; CHIAVARIO, *La fisionomia del titolare dell'azione penale, tema essenziale di dibattito per la cultura del processo*, in *Pubblico ministero e riforma dell'ordinamento giudiziario*, Milano, 2006, 16.; GAITO, *L'adeguamento dell'ordinamento giudiziario*, in *Le nuove disposizioni del processo penale*, Padova, 1989, 142; ILLUMINATI, *Criteri di priorità e meccanismi sospensivi: un difficile connubio in tema di accelerazione dei tempi processuali*, in *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, a cura di Mazza, Viganò, Torino, 2008.

Non può dirsi che la modifica potrebbe essere funzionale all'obiettivo che si propone e, cioè, quello di evitare dibattimenti inutili. Quello della "ragionevole previsione di non accoglimento delle prospettazioni accusatorie" è un criterio vago, che probabilmente nulla potrà aggiungere al vaglio prognostico "di pura facciata" che attualmente il giudice opera, nella maggior parte dei casi, per decidere sul rinvio a giudizio. Se l'intento del riformatore è quello di potenziare il ruolo dell'udienza preliminare, non può dirsi che il suddetto criterio diagnostico, almeno da una prospettiva statica, potrebbe correggerne le disfunzioni, date per lo più dalla quella agevole considerazione di un giudice che, prevedendo le potenzialità epistemiche del dibattimento, nel dubbio, potrebbe decidere di non accollarsi la responsabilità di prosciogliere, se non in casi davvero eclatanti²¹. Da una prospettiva dinamica, invece, il vaglio sulla ragionevole previsione di accoglimento della prospettiva d'accusa potrebbe assurgere, proprio sulla scorta di quegli indirizzi giurisprudenziali tendenti a rivalutare il ruolo della fase, a fattore dirimente, riconoscendo ad un Gup "virtuoso" più ampi poteri valutativi sulla prospettiva della probabilità di colpevolezza dell'imputato²², coinvolgenti profili di merito²³. Il vaglio dovrebbe snodarsi in due fasi²⁴: la prima - per la diagnosi - consistente in una valutazione di merito sulla fondatezza dell'accusa, e finalizzata ad accertare la sussistenza di un *corpus* probatorio qualificabile come "*serio*"; la seconda, di carattere "prognostico" - consistente in una valutazione circa le concrete possibilità che la precedente diagnosi, cioè ricostruzione "seria" dell'accusa, sia in grado di resistere al vaglio dibattimentale.

Sembra questa l'interpretazione, per ora solo superficiale, che può adottarsi

²¹ DANIELE, in FERRUA, DANIELE, *Venti di riforma dell'udienza preliminare e del patteggiamento: un subdolo attacco al processo accusatorio*, in www.penalecontemporaneo.it; sotto altra prospettiva v. CASSIBBA, *Udienza preliminare e controlli sull'enunciato d'accusa a trent'anni dal codice di procedura penale*, in *questa Rivista*, 3, 2019, 843.

²² Cass., Sez. un., 26 novembre 2002, n. 39915, in *Arch. n. proc. pen.*, 2002, 649. Se ne riporta un passo significativo: «L'obiettivo arricchimento, qualitativo e quantitativo, dell'orizzonte prospettico del giudice, rispetto all'epilogo decisionale, non attribuisce infatti allo stesso il potere di giudicare in termini di anticipata verifica della innocenza/colpevolezza dell'imputato, poiché la valutazione critica di sufficienza, non contraddittorietà e comunque di idoneità degli elementi probatori, secondo il dato letterale del novellato terzo comma dell'art. 425, è sempre e comunque diretta a determinare, all'esito di una deliberazione di tipo prognostico, divenuta oggi più stabile per la tendenziale completezza delle indagini, la sostenibilità dell'accusa in giudizio e, con essa, l'effettiva, potenziale, utilità del dibattimento in ordine alla reg Giudicanda.

²³ Cass., Sez. VI, 30 luglio 2015, X, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 332 ss.

²⁴ CONTI, QUAGLIANO, *La regola di giudizio nell'udienza preliminare: una decisione bifasica*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 346.

per comprendere la modifica delegata, fermo restando che la prassi, adagiandosi su vecchi schemi, potrebbe ripiegare sugli stessi con la conseguente inutilità della modifica.

La serie di interventi sulla fase preliminare si chiude con una direttiva tesa ad introdurre «il diritto, esercitabile nell'udienza preliminare o, ove non prevista, immediatamente dopo la costituzione delle parti in giudizio, a vedere accertata la data di effettiva acquisizione della notizia di reato per la valutazione di inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini». Il congegno potrebbe essere collegato all'altro, di cui è detto sopra, che porrebbe in capo al pubblico ministero l'onere di inviare l'avviso di deposito degli atti di indagine, ad indagato e persona offesa, malgrado l'omesso avviso ex art. 415 bis c.p.p., pur decorsi tre mesi dalla scadenza del termine di durata massima delle indagini.

Quell'accesso agli atti potrebbe dissimulare il compimento di atti investigativi oltre la scadenza del termine a disposizione del p.m., e la verifica sulla utilizzabilità o meno degli atti siffatti, potrebbe essere rimessa "alle parti in giudizio". Non convince fino in fondo un onere di sollecitare il vaglio del giudice sull'eventuale vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. Occorre chiedersi, ferma la previsione del co. 3 dell'art. 407, c.p.p., quale potrebbe essere la sorte degli atti compiuti dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini se l'istanza *de qua* non si presentasse, o non si presentasse nel termine prescritto. La natura dell'onere posto in capo all'interessato, dati i termini del criterio direttivo, sembrerebbe preparare il terreno per ulteriori degradazioni giurisprudenziali delle regole di esclusione. Il che non può certo rassicurare.

4. *Nuovi incentivi per "chiudere" con un rito alternativo.* Confuse e frettolose sono le direttive per le modifiche della disciplina dei procedimenti speciali, come a voler produrre annebbiamento in colui che potrebbe essere incentivato a chiudere subito la vicenda penale che lo riguarda: la deflazione, d'altronde, è da sempre ragion d'essere dell'universo della giustizia consensuale.

L'intento è introdurre un patteggiamento che si può definire "allargatissimo", con aumento -ad otto anni di reclusione- del limite di pena applicabile previo accordo tra imputato e pubblico ministero. L'ipotesi che ciò possa realizzarsi è attenuata dalle nuove preclusioni all'accesso al rito, che si vorrebbero ampliare rispetto a quanto previsto nell'attuale formulazione del comma 1 bis dell'art. 444 c.p.p., per ricomprendervi una nuova serie di delitti elencati

all'art. 4 del disegno di legge²⁵. L'alta posta oggetto dell'accordo richiederà una scelta davvero consapevole da parte dell'imputato che dovrà subirne gli effetti immediati: una pena, di peso significativo, con esclusione -quindi- del beneficio della sospensione condizionale, senza accertamento²⁶ alcuno della responsabilità, sopperito dal mero accordo con il pubblico ministero. Se per la fascia dei reati di ridotta gravità, specie quando si tratta di applicare una pena pecuniaria o una pena detentiva sospesa, il *deficit* conoscitivo e, quindi, il rischio di errore giudiziario può dirsi compensato dal doppio vantaggio per imputato ed apparato in termini di economia processuale, con l'innalzamento della soglia di pena risulterebbero patteggiabili anche fatti-reato di media o elevata gravità, quelli che in sostanza occupano la maggioranza dei procedimenti. Il quantum di pena così innalzato potrebbe rafforzare di molto il potere di trattativa del p.m., innanzi al quale il bisogno del consenso libero ed informato dell'imputato si fa davvero forte.

Ad incentivare l'abbreviato, invece, dovrebbe essere una modifica sulla condizione per accogliere la richiesta di integrazione probatoria, non basata sulla rilevanza della prova né sulla specificità, come si era inizialmente ipotizzato: ferma la condizione che gli elementi di prova siano necessari ai fini della decisione, il giudice -secondo la direttiva del delegante- dovrebbe valutare «se il procedimento speciale produca un'economia processuale nel paragone con lo svolgimento del dibattimento». Non essendo prevista sostituzione, si può presumere che il vaglio su tale ultimo potenziale vantaggio, dovrebbe aggiungersi a quello circa la compatibilità dell'integrazione con le finalità di economia processuale nel rito abbreviato, che dovrebbero retrocedere -se si vuol dare un senso alla modifica- a vantaggio di quello del minor costo del rito speciale rispetto allo svolgimento del giudizio nelle forme ordinarie. Il che potrebbe tradursi di certo in una forte riduzione della discrezionalità del giudice dell'udienza preliminare nel rigettare la richiesta di abbreviato condizionato. È quasi superflua ogni considerazione sul risparmio di tempo ed energie processuali che in generale il giudizio differenziato è in grado di produrre. Il passo verso un "diritto all'abbreviato condizionato" sarebbe davvero breve. Le modificazioni riservate al giudizio immediato di per sé non lo riguardano,

²⁵ Si vuole escludere l'ammissibilità del rito, quando l'accordo ha ad oggetto l'applicazione di una pena superiore a cinque anni di reclusione, nei procedimenti per i delitti di cui ai seguenti articoli del codice penale: 422; 558-bis; 572; 575; 578, secondo co.; 579, terzo co.; 580, secondo co.; 582 e 583-*quinqies*, nelle ipotesi in cui ricorre taluna delle aggravanti di cui agli articoli 576, primo co., numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo co., numero 1, e secondo co.; 609- *quinqies*; 612-bis; 612-ter.

²⁶ Sull'argomento v. ampiamente FERRUA, in FERRUA, DANIELE, *Venti di riforma dell'udienza preliminare e del patteggiamento: un subdolo attacco al processo accusatorio*, in www.penalecontemporaneo.it.

avendo ad oggetto solo alcune facilitazioni alla sua conversione, previa richiesta dell'imputato, in giudizio abbreviato semplice o in patteggiamento, a seguito del rigetto della richiesta condizionata da parte del giudice per le indagini preliminari. Specularmente, la conversione si vorrebbe agevolata anche in giudizio abbreviato a seguito del rigetto o del mancato consenso del p.m. della richiesta di applicazione della pena *ex art. 444 c.p.p.*

Per quel che concerne il procedimento monitorio si vorrebbe portare ad un anno il termine a disposizione del p.m., decorrente dall'iscrizione della notizia *ex art. 335 c.p.p.*, per emettere il decreto penale e ridurre a dieci giorni quello a disposizione del condannato che, rinunciando all'opposizione, potrebbe profittare del pagamento della pena pecuniaria ridotta di un quinto. L'estinzione del reato di cui al co. 5 dell'art. 460 c.p.p. si vorrebbe, secondo le direttive della delega, condizionata però al pagamento della pena pecuniaria.

5. Le modifiche al giudizio: verso l'abbandono definitivo dell'oralità. Le direttive per la modifica del giudizio richiedono un impegno critico più forte rispetto alle altre. Ad entrare in gioco, qui, sono valori fondamentali tipici del processo tendenzialmente accusatorio, o quel che potrà rimanere degli stessi qualora la riforma così paventata trovi vigore.

Non suscita troppo interesse l'intento di trasformare in legge alcune prassi che già utilizzano la calendarizzazione delle udienze: l'essere vincolati sin dall'inizio ad una scansione delle attività processuali prefissata può essere d'ausilio per una più celere definizione del processo di primo grado, soprattutto se preceduta da una diligenza di giudice e parti²⁷.

Destano invece più di una riserva i restanti criteri direttivi dell'art. 5 del disegno di riforma, il primo dei quali attiene all'introduzione di «una relazione illustrativa delle parti sulla richiesta di prove subito dopo l'apertura del dibattimento».

Si tratta un ritorno al passato. Prima della legge n. 479 del 1999 era prevista la c.d. esposizione introduttiva del pubblico ministero, destinata ad una sorta di riassunto orale che spesso aveva ad oggetto il contenuto di alcuni atti di indagine. Era proprio tramite questa relazione che si insinuavano in dibattimento elementi formati in via unilaterale ed in grado di condizionare sin dagli esordi il convincimento del giudice.

²⁷ Si vuol prevedere, poi, che nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi, ai sensi dell'articolo 132-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sia assicurata la priorità assoluta anche ai processi relativi ai delitti colposi di comune pericolo.

La proposta di una reintroduzione della relazione introduttiva, pur riservandola a tutte le parti, comporterebbe grossi rischi per la terzietà del giudice e per le regole di formazione della prova nel dibattimento, potendo confondersi l'esigenza della richiesta di prova nei limiti consentiti dall'art. 493 c.p.p. con l'altra, di illustrare qualcosa che si è svolto in precedenza e di cui il giudice deve rimanere all'oscuro.

L'altro criterio impone di introdurre la previsione per cui «la rinuncia di una parte all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta non sia condizionata al consenso delle altre parti». Superficialmente potrebbe affermarsi che, avendo ad oggetto una prova ammessa nell'interesse di chi vi rinunci, il consenso delle altre parti potrebbe essere superfluo. In realtà l'affermazione trova smentita se si riflette, ad esempio, sulla situazione in cui le prove richieste dal pubblico ministero, oggetto di rinuncia, possano rivelarsi importanti per la difesa che, proprio in virtù della richiesta dell'altra parte, ha ristretto l'oggetto della sua. La strategia difensiva e l'alternarsi di prova e controprova si fonda anche sulla consapevolezza, nel rispetto delle regole, della strategia della parte avversaria.

In successione entra il gioco la previsione del «deposito delle consulenze tecniche e della perizia entro un termine congruo precedente l'udienza fissata per l'esame del consulente o del perito, ferma restando la disciplina delle letture e dell'indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione. È solo apparente lo scopo apprezzabile, e cioè quello di assicurare alle parti un tempo adeguato per prepararsi all'esame del perito e del consulente. È quel riferimento alla disciplina delle letture che parrebbe sottintendere, perché nulla è chiarito, una surroga tra deposito della relazione ed acquisizione della stessa, che può avvenire solo a seguito dell'esame orale del consulente o del perito. Il deposito, inoltre, anticipato rispetto all'escussione degli esperti, potrebbe comportare una anticipata e condizionante conoscenza della relazione anche da parte del giudice, che potrebbe, in sede di esame orale, insinuarsi oltre i limiti o premunirsi del proprio convincimento ancor prima dell'esame nel contraddittorio tra le parti.

Il quadro è aggravato dall'ultimo criterio teso ad incidere sul metodo di formazione del materiale utilizzabile per la decisione, quello che vuole definitivamente colpire al cuore i valori fondamentali dell'immediatezza e dell'oralità. Ma il *vademecum* lo aveva già stilato la Corte costituzionale, e ne aveva subito preso atto la Suprema Corte nella sua composizione più auto-

revoles: nella sentenza n. 132 del 2019²⁸ si era letta la lezione, impartita al legislatore²⁹ dalla Consulta, sulla necessità di un intervento volto ad introdurre deroghe al principio di immediatezza in modo da sopprimere il diritto alla rinnovazione della prova in caso di mutamento del giudice in corso di processo. Nel prendere posizione sul preteso bilanciamento fra efficienza processuale e garanzie, la Corte costituzionale aveva parteggiato per la prima, pur a costo di rendere flessibili i diritti fondamentali dell'uomo³⁰. Poi le Sezioni Unite³¹, attraverso l'interpello al principio di "conservazione degli atti giuridici", "all'esigenza di contenere i tempi di durata del processo"³² e persino alla "diligenza del difensore"³³, avevano trasfigurato il volto di quella norma preziosa -l'art. 525 c.p.p.- contaminandone l'interpretazione sulla scorta di una modulabilità, sempre rimessa al legislatore, dei principi ad essa sottesi³⁴, lasciando alla discrezionale valutazione del giudice la loro operatività concreta³⁵. E il peso di simili affermazioni, degenerative ed inclini alla distruzione dei capisaldi del diritto processuale, non poteva non far breccia sul delegante che, senza mezze misure, ancora una volta, ha optato per l'estensione generalizzata «della regola di cui all'art. 190-bis, co 1, c.p.p. anche ai casi nei quali, a seguito del mutamento della persona fisica di uno dei componenti del collegio, è

²⁸ Con la quale la Consulta ha dichiarato inammissibile la questione di illegittimità costituzionale sollevata con riferimento agli artt. 511, 525, co. 2, e 526, co. 1, c.p.p., nella parte in cui garantiscono il diritto alla riassunzione della prova testimoniale innanzi ad un mutamento della persona fisica del giudice. V. sull'argomento DANIELE, *"Le ragionevoli deroghe" all'oralità in caso di mutamento dell'organo giudicante: l'arduo compito assegnato dalla Corte costituzionale al legislatore*, in *Giur. cost.*, 2019, n. 3, 1553; FERRUA, *Il sacrificio dell'oralità nel nome della ragionevole durata: i gratuiti suggerimenti della Corte costituzionale al legislatore*, in *questa Rivista*, 2019, 394; GAITO, LA ROCCA, *Vent'anni di "giusto processo" e trent'anni di "codice Vassalli": quel (poco) che rimane ...*, *ivi*, 2019, 3, 641; MANGIARACINA, *Immutabilità del giudice versus efficienza del sistema: il dictum delle Sezioni Unite*, in *Proc. pen. Giust.*, 2020, 1, 151; MAZZA, *Il sarto costituzionale e la veste stracciata del codice di procedura penale*, in *questa Rivista*, 2019, 404; SCACCIANOCE, *Mutamento del giudice e rinnovazione della prova: la Corte costituzionale esorbita dai confini accusatori*, in *Proc. pen., giust.*, 2020, 1; E. VALENTINI, *Dalla Corte costituzionale un invito a ridimensionare il principio di immutabilità del giudice penale*, in *Giur. cost.*, 2019, 3, 1722; ZILLETTI, *La linea del Piave e il duca di Mantova*, in *questa Rivista*, 2019, 2.

²⁹ NEGRI, *La Corte costituzionale mira squilibrare il "giusto processo" sulla giostra dei bilanciamenti*, in *questa Rivista*, 2019, 409.

³⁰ V. MAZZA, *Il sarto costituzionale e la veste stracciata*, cit., 404.

³¹ V. anche Cass., Sez. un., 10 ottobre 2019, P.G. in proc. Bajrami, consultabile in *questa Rivista online*.

³² Cass., Sez. un., 30 maggio 2019, cit., 13 motivaz.

³³ Cass., Sez. un., 30 maggio 2019, cit., 14 motivaz.

³⁴ Cass., Sez. un., 30 maggio 2019, cit., 23 motivaz.

³⁵ Non è necessario neppure il consenso delle parti alla lettura ex art. 511 c.p.p. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione qualora la ripetizione dell'esame testimoniale non abbia avuto luogo perché non ammessa o non possibile secondo l'interpretazione di Cass., Sez. un., 30 maggio 2019, cit., 27 motivaz.

richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni nel dibattimento svolto innanzi al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate». Importa poco, ormai, quel che ne sarà dell'immediatezza. Importa poco pure che quella regola contenuta nell'art. 190-*bis* c.p.p., riferita a "casi particolari" e derogatoria dei criteri di cui all'art. 190 c.p.p., ebbe la sua ragione ed il suo raggio di operatività solo per ipotesi determinate persino al tempo della sua introduzione. Quel modello probatorio, in grado di ripercuotersi sull'accertamento, rappresenta un "antigene" del sistema sul piano costituzionale³⁶ che ha trovato la sua ragione giustificatrice nella prevenzione dell'usura della prova o nel pericolo di intimidazione dei testimoni³⁷, ritenuta attuale anche dopo la riforma sul "giusto processo". Tale ragione nulla condivide con le problematiche organizzative che comportano il mutamento della composizione del collegio giudicante: l'evenienza non può essere risolta con l'erosione del rapporto tra giudice e prova, tanto fondamentale da essere contemplato espressamente in Costituzione³⁸ e presidiato con una nullità assoluta speciale. Quella che si vuole introdurre è davvero una soluzione che esorbita da quei limiti di ragionevolezza entro i quali il legislatore potrebbe modulare il diritto delle parti all'audizione del testimone dinanzi al giudice della decisione. La mancanza di qualsiasi equilibrio in un sistema siffatto è percepibile: sarà lasciato al destino [del collegio], a ragioni estranee alla volontà ed alla condotta processuale dell'imputato, il diritto di ottenere la decisione da un giudice che abbia assistito alla formazione della prova nel contraddittorio tra le parti. Ma il destino, si sa, è necessità suprema ed ineluttabile, potere misterioso, imprevedibile ed incontrastabile...

6. *Un'inedita udienza "preliminare" nel procedimento innanzi al tribunale monocratico?* Anche il procedimento innanzi al tribunale in composizione monocratica è oggetto delle direttive di riforma, seppure si riesce a compren-

³⁶ Così DINACCI, *L'art. 190-bis c.p.p.: «controriforma» del diritto probatorio*, in *questa Rivista*, 2014, 3, 4.

³⁷ Cfr. Cass., Sez.VI, 18 giugno 2003, Cottone, in *Cass. pen.*, 2005, 906. V. anche Corte cost. n. 32 del 2002.

³⁸ Nell'art. 111, co. 3, Cost. nella parte in cui riconosce alla «persona accusata di un reato ... la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico» e «di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa»

dere davvero a fatica quale sia la ragion “pratica” che ha sospinto il delegante. Si vorrebbe introdurre «un’udienza innanzi al tribunale in composizione monocratica nella quale il giudice, diverso da quello davanti al quale, eventualmente, dovrà celebrarsi il giudizio, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, pronuncia sentenza di non luogo a procedere se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se risulta che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa o se gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non consentono, quand’anche confermati in giudizio, l’accoglimento della prospettazione accusatoria.

A tale sentenza, definita di “non luogo a procedere” si dovrebbero estendere le disposizioni dettate dagli articoli 426, 427 e 428 c.p.p.

In sostanza, il rito monocratico dovrebbe subire una metamorfosi, arricchendosi di “una specie” di udienza preliminare finalizzata ad un filtro propedeutico ad accertare, oltre che la sussistenza di una causa di proscioglimento immediato (l’elenco riproduce, invero, i contenuti dell’art. 129 c.p.p.), se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque inidonei a confermare la prospettazione accusatoria nel futuro giudizio. A tal fine il giudice, diverso da quello che eventualmente dovrebbe celebrare il dibattimento, dovrebbe emettere una sentenza di non luogo a procedere³⁹, con gli stessi requisiti prescritti dagli artt. 426 e 427 e soggetta ad impugnazione ex art. 428 c.p.p.

Probabilmente, nella mente del delegante la *cost-benefit analysis* di un simile meccanismo, che impiegherebbe il doppio delle risorse umane rispetto a quelle attualmente impiegate -e tuttavia insufficienti-, ha portato a prediligere la finalità di fare a meno del giudizio ad ogni costo, anche introducendo inutili “orpelli” di dubbia qualificazione che non fanno pensare affatto, così come predisposti i criteri, a soluzioni celeri ed efficienti.

L’intento di evitare il dibattimento che si cela dietro tale meccanismo è presto messo in chiaro, d’altronde, dall’altra direttiva, che impone la fissazione di un termine a pena di decadenza per la richiesta -nella stessa udienza “preliminare” - del giudizio abbreviato, del patteggiamento o dell’oblazione. Nulla è specificato sul giudice innanzi al quale celebrare l’eventuale rito alternativo, ma lo schema farebbe presumere la competenza in capo a quello tenuto al vaglio

³⁹ Salvo che ritenga che dal proscioglimento debba conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

preliminare. Insomma, lo scetticismo su tutto il meccanismo è d'obbligo.

7. L'inutile introduzione di termini di durata del processo e i nuovi "limiti" alle impugnazioni. La delega si premura di introdurre una serie di termini di durata del processo, differenziati in base alla tipologia di competenza, collegiale o monocratica, o al momento processuale- primo grado o impugnazione- e, tra i gradi di impugnazione, termini diversi vorrebbero scandire la durata dell'appello e del giudizio di legittimità.

La misura della durata dei termini suddetti è già indicata dal Delegante, nell'art. 12 lett. a del DDL⁴⁰, seppure, immediatamente dopo, nella lett. b dello stesso articolo, se ne ammette la determinabilità in misura diversa. Oltre ad un onere di vigilanza posto a carico della dirigenza nei vari uffici, si indicano criteri per l'introduzione di congegni finalizzati a che i termini di durata dei processi siano rispettati. Tra questi dovrebbe rientrare l'istanza di immediata definizione del processo, da avanzare, a cura delle parti, a termine già scaduto, con "possibilità" - non obbligo, né onere- che il processo stesso sia definito entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza *de qua*. Ogni ulteriore sforzo che superi la mera presa d'atto di tali criteri sarebbe forse superfluo allo stato attuale, non foss'altro per la scarsa, e forse nulla, incidenza funzionale a risolvere le problematiche sul tempo del processo penale nel suo complesso. La constatazione si fa più forte se si considera che nessuna conseguenza sanzionatoria assisterebbe, ove introdotto, il mancato rispetto del termine iniziale, né di quello decorrente a seguito dell'istanza degli interessati. Solo per i casi di ritardo determinato da una negligenza inescusabile, sulla scorta di un meccanismo di segnalazione tutto interno all'ufficio, il delegante fa riferimento ad una ambigua segnalazione destinata all'organo dell'azione disciplinare da parte dell'organo preposto a vigilare sull'efficienza. Si tratterebbe, in ogni caso, di meccanismo destinato ad entrare in vigore non prima del gennaio 2024 al fine di vagliare l'impatto delle più consistenti modificazioni attuative della delega, nonché i risultati derivanti dall'assunzione di personale amministrativo a tempo determinato per lo smaltimento dell'arretrato presso le corti di appello e la celere definizione dei procedimenti pendenti.

Si tratta di direttive destinate all'irrelevanza, insomma, e nella cui "fortuna" -

⁴⁰ Un anno per il primo grado, due anni per il secondo grado, un anno per il giudizio di legittimità, nei procedimenti per i reati di cui all'articolo 33-ter c.p.p.; due anni per il primo grado, due anni per il secondo grado, un anno per il giudizio di legittimità nei procedimenti per i reati di cui all'articolo 33-bis c.p.p.

anche ove trasposte nella disciplina processuale- sembra non confidare neanche chi ne è l'autore.

Sollecitano, invece, alcune osservazioni finali le direttive concernenti le impugnazioni, considerate alla stregua di “meri strumenti dilatori e pretestuosi” dalle opinioni sottese al disegno di riforma, meccanismi utili solo a “far perder tempo” ed a lucrare sul decorso dei termini di prescrizione.

L'erroneo ed atecnico convincimento che adire il giudice del controllo equivalga necessariamente ed in via generalizzata ad un “pretesto” per il difensore è alla base del criterio direttivo inerente alle ulteriori modifiche dell'art. 159 c.p.p. e concorre alla previsione che il difensore possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato a impugnare, rilasciato successivamente alla sua pronunzia. Ciò dovrebbe comportare la modifica dell'art. 571 c.p.p. che ha proprio l'intento di consentire al difensore l'impugnazione della sentenza al momento del suo deposito, in virtù anche della continuità che caratterizza il mandato difensivo, ferma restando la possibilità per l'imputato di togliere effetto all'impugnazione del difensore stesso.

Si vorrebbe, in sostanza, cancellare quel *favor imputati* che opera nel momento della presentazione della impugnazione, data l'area dei soggetti legittimati a proporla, e che è giustificato anche in virtù del ruolo di partecipazione, e non di mera assistenza tecnica, assegnato al difensore nel processo penale, come si desume essenzialmente dall'art. 99, co. 1, c.p.p. che gli attribuisce le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato. Il criterio sottintende la sfiducia verso la difesa, pure tutelata nella Costituzione. Le conseguenze che potrebbero derivare agli imputati assistiti da un difensore d'ufficio dalla modifica in parola potrebbero essere devastanti per le categorie di soggetti meno abbienti, che spesso non instaurano rapporti e non hanno contatti con l'avvocato nominato ex art. 97, 4° co., c.p.p.. Ma d'altronde è forse questo l'intento del riformatore: arrivare all'esecutività della decisione il prima possibile, senza troppe *chance* tese a porre ostacoli alla pretesa punitiva preponderante. E lo si coglie anche nelle nuove ipotesi di inappellabilità delle sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità, oggetto del criterio della lett. c dell'art. 7 del DDL.

Gli scopi deflativi ed acceleratori sottesi alla stessa norma dovrebbero estrinsecarsi, poi, nelle previsioni che dovrebbero consentire il deposito dell'impugnazione con modalità telematiche, l'inappellabilità delle sentenze

di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria, salvo alcune eccezioni¹¹.

Non persuade, infine, il criterio direttivo teso ad istituire una competenza monocratica della Corte d'appello per le impugnazioni delle decisioni emesse all'esito dei procedimenti a citazione diretta, alle quali riservare forma camerale non partecipata su richiesta dell'imputato o del suo difensore anche per le udienze in camera di consiglio (art. 599 c.p.p). Ciò si tradurrebbe in una privazione della garanzia di collegialità per una buona parte di processi e di imputati, che non godrebbero di un giudizio di merito esito di confronto tra più magistrati incaricati della decisione. Seppure, nel concreto, infatti, la relazione della causa in appello è affidata ad un solo magistrato del collegio che, di fatto, si premura di studiarla la sentenza oltre che l'atto di impugnazione, la valutazione finale sull'accoglimento o meno del gravame dovrebbe comunque essere affidata al collegio decidente nel suo complesso, proprio per assicurare – per la prima volta nei procedimenti a citazione diretta – un nuovo giudizio collegiale sulla regiudicanda. Eliminarlo equivarrebbe, anche qui, ad elidere il significato e la vitalità dell'impugnazione sul merito per taluni imputati.

Ma d'altronde, forse questo sarebbe il male minore nello scenario che presagisce la delega, lontana dalla prospettiva dei principi, dal ragionamento argomentativo, da qualsiasi equilibrio utile a stemperare quell'alto grado di conflittualità che la classe politica alimenta, ormai, nel quotidiano.

¹¹ Salvo che per i delitti di cui agli articoli 590, co. 2 e 3, 590-*sexies* e 604-*bis*, co. 1, c.p..